

INPS GESTIONE IMMOBILIARE IGEI S.P.A.

IN LIQUIDAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

SEZIONE I DELLA PARTE SPECIALE -B- "PIANO DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" DEL MODELLO
ORGANIZZATIVO DI GESTIONE. ANNI 2015-2017

Approvato dal Collegio dei Liquidatori in data 29 ottobre 2015

Premessa.

La legge n. 190/2012 e il successivo decreto d.lgs. n. 33/2013, individuano la trasparenza quale principale misura di prevenzione della corruzione. L'articolo 24-bis del decreto-legge n. 90/2014 ha modificato l'articolo 11 del d.lgs. n. 33/2013, riguardo l'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza, intesa quale accessibilità totale delle informazioni, e prevede che la disciplina del d.lgs. n. 33/2013 si applichi anche agli "enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione" nonché agli "enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi".

INPS Gestioni immobiliari IGEl S.p.A. (di seguito, IGEl) è classificabile come società in controllo pubblico, in quanto il suo capitale è posseduto per il 51% dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e per il restante 49% da altri soci privati. Le regole statutarie prevedono, inoltre, la preminenza di INPS nella definizione della governance societaria.

Secondo quanto desumibile dalle delibere e dagli orientamenti dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), "la ratio sottesa alla legge n. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione appare quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, gestiscono denaro pubblico, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse e, pertanto, sono esposte ai medesimi rischi cui sono sottoposte le amministrazioni alle quali sono in diverso modo collegate, per ragioni di controllo, di partecipazione o di vigilanza".

Ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, le società in controllo pubblico sono tenute a definire le misure e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in una apposita sezione del Piano di prevenzione della corruzione definita "Programma per la trasparenza". In particolare, devono essere individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare ai sensi della normativa vigente, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

Alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni si applica la normativa sulla trasparenza contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 (articolo 11, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013), oltre a quanto già previsto dall'articolo 1, co. 34, della legge n. 190 del 2012 per tutte le società a partecipazione pubblica anche non controllate.

Come rilevato nelle Linee guida ANAC in materia di applicazione delle misure anticorruzione, tra gli altri, alle società in controllo pubblico (determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, recante «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» - d'ora in avanti "Linee guida ANAC"), la necessità di promuovere la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni pubblicate sui siti web, è stata da subito, con la legge n. 190 del 2012, all'art. 1, co. 34, estesa agli enti pubblici economici, come già indicato nella delibera A.N.AC. n. 50 del 2013 «Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016», e alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, «limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» e con riferimento alle informazioni contenute nei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della stessa legge.

Successivamente, l'articolo 11 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dall'art. 24-bis del d.l. n. 90/2014, ha esteso l'intera disciplina del decreto agli enti di diritto privato in controllo pubblico e cioè alle «società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, sia pure «limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea».

1. Il Programma per la trasparenza

IGEI, in ossequio alla normativa vigente, ha adottato il presente Programma per la trasparenza. Il presente Programma è predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza e approvato dal Collegio dei Liquidatori. In esso sono specificate le modalità, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

Il Programma disciplina le modalità che consentono di garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. Le attività soggette agli obblighi di trasparenza

Secondo gli orientamenti dell'ANAC, all'organizzazione delle società controllate deve essere assicurato il regime di trasparenza del d.lgs. n. 33 del 2013. Per le società in controllo

pubblico, cioè, la trasparenza deve essere garantita sia relativamente alle attività di pubblico interesse che all'organizzazione.

La Società ha predisposto la mappatura degli obblighi di pubblicazione che è tenuta ad assolvere (v. Allegato -A-), nei quali sono ricompresi tutti i dati, le informazioni e i documenti riferiti all'organizzazione e quelli concernenti lo svolgimento di attività di interesse pubblico.

Ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. n. 33/2013, la definizione di "attività di pubblico interesse" ricomprende:

- a) esercizio di funzioni amministrative;
- b) attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche;
- c) gestione di servizi pubblici.

Le attività di IGEl che sono riconducibili a quelle "di interesse pubblico" sono:

- la gestione dei bandi per la locazione di immobili ad uso abitativo;
- la gestione dei bandi per la locazione di immobili ad uso diverso dall'abitativo;
- le attività strumentali alla gestione degli immobili locati (stipula e rinnovo dei contratti, riscossione dei canoni, cura dei rapporti con gli affittuari e gestione delle procedure giudiziali e stragiudiziali per la riscossione dei canoni non versati).

Rivestono, altresì, i caratteri dell'interesse pubblico, anche le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili da reddito gestiti da IGEl, in ragione del fatto che la scelta degli operatori per lo svolgimento di tali attività è disciplinata da due regolamenti interni della Società, adottati in ossequio a quanto previsto dal c.d. "Codice dei contratti pubblici" (d.lgs. n. 163/2006). Peraltro, suddetti regolamenti, disciplinano qualsiasi modalità di affidamento di lavori, servizi forniture:

- Regolamento generale IGEl per l'affidamento dei contratti di lavoro, servizi e forniture;
- Regolamento IGEl per l'affidamento dei contratti di lavoro, servizi e forniture in economia.

Sono comunque soggette agli obblighi di pubblicazione tutte le informazioni, i dati e i documenti attinenti l'organizzazione, come specificato nel d.lgs. n. 33/2013 e nella determinazione dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 8 del 17 giugno 2015.

Nella gestione dei bandi per la locazione degli immobili, IGEl garantisce il rispetto dei principi di trasparenza delle procedure e di imparzialità tra i soggetti partecipanti.

Sono soggetti agli specifici obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 163/2006 (c.d. "Codice dei contratti pubblici") e dal d.lgs. n. 33/2013, i documenti, i dati e le informazioni concernenti l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, oltre a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012.

Gli obblighi di pubblicazione sono assolti nel pieno rispetto della tutela dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003, e conformemente a quanto indicato dal Garante per la protezione dei dati personali, nelle proprie linee guida adottate il 15 maggio 2014 (registro dei provvedimenti n. 243, consultabile in www.garanteprivacy.it).

Il Garante ha nuovamente precisato come “i soggetti pubblici, in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (cd. "principio di necessità" di cui all'articolo 3, comma 1, del Codice della privacy). Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d.lgs. n. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque "rendere [...] intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione" (articolo 4, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013). È, quindi, consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "principio di pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 11, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 196/2003). Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti”.

Le citate linee guida del Garante per la protezione dei dati personali richiamano, altresì, l'attenzione sulla necessità di rispettare la disciplina della tutela dei dati personali per ciò che concerne il loro riutilizzo, poiché, “in attuazione del principio di finalità di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 196/2003, il riutilizzo dei dati personali conoscibili da chiunque sulla base delle previsioni del d.lgs. n. 33/2013 non può essere consentito «in termini incompatibili» con gli scopi originari per i quali i medesimi dati sono resi accessibili pubblicamente (articolo 7 del d.lgs. n. 33/2013, articolo 6, comma 1, lett. b), direttiva 95/46/CE; articolo 11, comma 1, lett. b), del Codice della privacy)”.

In tal senso, nella sezione “Società trasparente” del sito internet di IGEl, è stata inserita la seguente dicitura:

“I dati personali pubblicati nella presente sezione sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici, in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali”.

3. La sezione “Società trasparente”

Il sito internet di IGEI è www.igei.eu. All'interno di esso è stata costituita la sezione "Società trasparente".

La sezione "Società trasparente" contiene esclusivamente i dati e le informazioni che IGEI è tenuta a pubblicare ai sensi della normativa vigente, come indicati nell'Allegato -A-.

3.1. Principali obblighi di trasparenza assolti con la pubblicazione di dati, informazioni, documenti, nella sezione "Società trasparente".

Le Linee guida ANAC hanno fornito ulteriori chiarimenti in ordine agli obblighi di pubblicazione gravanti, tra gli altri, sulle società in controllo pubblico. Conformemente a tali indicazioni, si presentano, di seguito, i principali obblighi di pubblicazione assolti da IGEI, per i quali è necessaria una particolare interpretazione delle norme da parte dell'Autorità anticorruzione.

- a) IGEI, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 33/2013, pubblica tutti i dati previsti dalla normativa, con riferimento ai componenti dell'organo di indirizzo politico-amministrativo della Società (Collegio dei Liquidatori), nonché i dati concernenti i componenti del Collegio dei Liquidatori (ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto).
- b) Allo stato attuale, in IGEI non sono previste figure dirigenziali.
- c) Con riguardo agli incarichi di collaborazione e consulenza correlati ad attività di pubblico interesse, IGEI pubblica tutti i dati previsti dall'articolo 15 del d.lgs. n. 33/2013, per ogni singolo soggetto incaricato.
- d) Nella sezione "Società trasparente" sono pubblicati, su base annuale, il numero e il costo del personale a tempo indeterminato in servizio e i dati sui tassi di assenza, come previsto dagli articoli 16, 17 e 21 del d.lgs. n. 33/2013. Viene fornita, inoltre, l'indicazione del CCNL di lavoro applicato ai dipendenti.
- e) IGEI, ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 33/2013, pubblica le informazioni relative alle eventuali selezioni di personale in corso di svolgimento e i relativi atti che le disciplinano, adottati, comunque, nel rispetto dell'articolo 18, commi 1 e 2, del d.l. n. 112/2008.
- f) Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 33/2013, IGEI pubblica i dati relativi ai sistemi di premialità del personale, eventualmente adottati.
- g) In ossequio all'articolo 29 del d.lgs. n. 33/2013, la Società pubblica il proprio bilancio consuntivo, eventualmente reso disponibile in forma sintetica e aggregata.

3.2. Qualità delle informazioni e gestione del relativo flusso

I documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati e mantenuti aggiornati come previsto dalla legge n. 190/2012, dal d.lgs. n. 33/2013 e dagli altri atti normativi che dispongono in tal senso.

Le informazioni riportate nella sezione “Società trasparente” del sito internet di IGEI, dovranno rispondere ai requisiti dell'integrità, del costante aggiornamento, della completezza, della tempestività di pubblicazione, della semplicità di consultazione, della comprensibilità, dell'omogeneità, della facile accessibilità, nonché della conformità ai documenti originali in possesso della Società.

Il RPCT concorderà con i responsabili dei documenti, dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione le modalità più idonee per l'implementazione delle diverse sotto-sezioni del sito “Società-trasparente”.

4. Il Responsabile della trasparenza

Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT), nominato dal Collegio dei Liquidatori (CDL). Il RPCT verifica l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati.

Il RPCT riceve le richieste di accesso civico ai sensi articolo 5, d.lgs. n. 33/2013 e controlla e assicura la regolare fruizione di tale strumento. Egli svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al CDL, all'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il responsabile aggiorna il Programma per la trasparenza e l'integrità. Nel Programma è possibile individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

I responsabili degli uffici di IGEI costituiscono la “rete dei referenti per la trasparenza” e garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni di propria competenza da pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

5. Accesso civico

L'accesso civico consiste nel diritto di chiunque, senza alcuna legittimazione oggettiva o soggettiva, di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. Il diritto di accesso civico è disciplinato dall'articolo 5 del d.lgs. n. 33/2013 e può essere esercitato nei confronti di IGEI inviando una richiesta, gratuita e che non deve essere motivata, attraverso le seguenti modalità:

a) invio di un messaggio di posta elettronica al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza all'indirizzo anticorruzione@igei.eu. Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni o i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, per i quali si chiede l'accesso civico, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;

b) invio di posta ordinaria, contenente di dati di cui al punto sub a), all'indirizzo

INPS GESTIONE IMMOBILIARE - IGEI S.p.A. in liquidazione
c.a. Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Viale Giulio Cesare, 14 - 00192 Roma.

Nel caso di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, decorsi trenta giorni, l'istante può richiedere l'esercizio del potere sostitutivo al Collegio dei Liquidatori, attraverso le seguenti modalità:

a) invio di un messaggio di posta elettronica igei@igei.eu. Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni o i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, per i quali si era richiesto l'accesso civico e la data nella quale si era presentata l'istanza, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;

b) invio di posta ordinaria, contenente di dati di cui al punto sub a), all'indirizzo

INPS GESTIONE IMMOBILIARE - IGEI S.p.A. in liquidazione
c.a. Collegio dei Liquidatori
Viale Giulio Cesare, 14 - 00192 Roma.

6. Obiettivi strategici in materia di trasparenza

IGEI prevede, entro il primo semestre del 2016, di assicurare il corretto assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicazione ad essa riferibili, completando tutte le sotto-sezioni della sezione "Società trasparente", implementata nel proprio sito internet istituzionale.

In tal senso, il RPCT promuoverà idonee verifiche a campione sulla completezza, la veridicità e la correttezza dei documenti, dei dati e delle informazioni pubblicate.

Entro il primo trimestre del 2016 sarà adottato un apposito atto di indirizzo destinato a tutti i responsabili degli uffici, volto a disciplinare i flussi di documenti, dati e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione.

7. Vigilanza sugli adempimenti di trasparenza e attestazione

L'Organismo di vigilanza costituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 vigila sulla correttezza degli adempimenti di cui al presente Programma e attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ai sensi della delibera ANAC n. 148/2014.

8. Aggiornamento e modifiche al Programma

Il presente Programma è aggiornato annualmente a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che lo presenta al Collegio dei Liquidatori per la formale approvazione, che deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno.

Nel caso si rendesse necessario per modifiche sostanziali all'organizzazione o alle attività della Società, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può proporre al Collegio dei Liquidatori delle modifiche al presente Programma anche prima della data di aggiornamento annuale.

9. I flussi informativi con INPS

Il presente programma triennale per la trasparenza e l'integrità è stato trasmesso preventivamente all'INPS, ai fini dell'acquisizione di eventuali richieste di modifica e/o integrazione.

La trasmissione dei dati e delle informazioni di IGEI che l'INPS ha l'obbligo di inserire nella propria sezione "Amministrazione trasparente", sono trasmesse a cura degli uffici competenti.